

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 14/01/2025

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 29/10/2014, contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione , estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio finale , con decorrenza dal 31.02.2024, dopo aver versato 112 rate su 120 pattuite.

Infruttuoso il preventivo reclamo, si rivolge all'Abf e domanda il riconoscimento del suo diritto alla restituzione delle quote non maturate, da determinarsi col criterio pro rata temporis, relative agli interessi , alle commissioni per il mandatario inerenti la fase del perfezionamento e di gestione del rapporto , alle commissioni dell'intermediario ed alle spese di incasso, oltre oneri difensivi.

L'intermediario, previa sua costituzione, deduce che il contratto indica chiaramente i costi e le spese spettanti, con distinta evidenza di quelle riconducibili all'attività precontrattuale e propedeutica funzionali all'erogazione del finanziamento e di quelle rapportate alla durata del finanziamento. Sostiene che non vi è obbligo restitutorio con riferimento agli oneri che si esauriscono con la stipulazione del contratto di finanziamento , mentre con l'estinzione sono state restituite le somme riconducibili a costi non istantanei . Peraltro , gli oneri di intermediazione remunerano l'attività del mediatore.

Chiede, conclusivamente, il rigetto delle domande.

DIRITTO

I ricorso va accolto parzialmente.

Il Collegio ritiene anzitutto doveroso chiarire il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata di essi, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare quelli concernenti il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della corte costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

L'estensione della ripetibilità anche ai costi non di durata, trova peraltro conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023, convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui, in caso di estinzione anticipata dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata, continuano ad applicarsi le

disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 , vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea , come interpretato dalle pronunce della relativa Corte di Giustizia, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, all'evidenza trattandosi di un profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della corte di giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21 , Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione , si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali , nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Puntualizzati tali profili giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, in coerenza col principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc, pacificamente applicabile anche in questo procedimento, va precisato che il ricorrente, come precisato sopra, chiede il rimborso delle quote non maturate relative agli interessi , alle commissioni inerenti all'attività di mandatario nelle fasi genetica e gestoria, alle provvigioni di intermediario ed alle spese di incasso .

Quanto agli interessi compete, sulla base del criterio della proporzione lineare, la somma di € 248,38, al netto del rimborso parziale di € 25,35. Per le commissioni concernenti l'attività di mandatario spettano € 1,84 , perché ne risulta rimborsato in gran parte l'importo dovuto a tale titolo . Per le provvigioni all'intermediario , il cui importo è determinabile con il criterio della curva degli interessi , perché l'attività remunerata si è esaurita nella fase di costituzione del rapporto , spettano € 11,07 , mentre non compete alcunché per i costi di incasso, rimborsati nella loro interezza (€ 48,64).

In conclusione , va riconosciuto l'importo complessivo di € 261,00 (previo arrotondamento di € 261,29), senza interessi non richiesti.

La richiesta di pagamento delle spese professionali non è accolta per il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 261,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO